

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premessa

L'iscrizione all'Istituto comporta l'osservanza integrale delle norme di questo regolamento da parte degli alunni e dei genitori degli alunni minorenni.

art. 1

La disciplina è affidata all'autocontrollo degli alunni e alla responsabilità del Dirigente Scolastico, dei Docenti e del personale non docente.

art. 2

Gli studenti entrano nell'edificio nei dieci minuti che precedono le lezioni e devono essere nell'aula all'inizio delle stesse. Sono tenuti ad un comportamento corretto anche quando stazionano sui gradini esterni all'edificio, in giardino, nei corridoi.

art. 3

L'ingresso, la permanenza e l'uscita degli studenti impegnano la vigilanza del personale docente e non docente.

art. 4

Lo studente deve sempre essere munito del libretto personale, che gli viene fornito dalla scuola. Il libretto - nel caso di studente minorenni - deve essere firmato, alla presenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, da chi esercita la potestà genitoriale e solitamente giustifica le assenze. Per ottenere un nuovo libretto è necessario consegnare quello esaurito al coordinatore di classe. La presidenza ed i docenti possono utilizzare il libretto per comunicazioni alle famiglie, che sono pertanto invitate a revisionarlo con periodicità.

art. 5

Allo scopo di facilitare la comunicazione scuola-famiglia va notificata con immediatezza alla segreteria ogni variazione di indirizzo o di numero telefonico.

art. 6

La giustificazione delle assenze va presentata al docente della prima ora per l'ammissione in classe. Lo studente è tenuto a presentare la giustificazione, entro una settimana, anche al coordinatore di classe, il quale ne prende nota sul registro e ne tiene il conto complessivo. Il coordinatore di classe segnalerà alla presidenza le assenze di durata superiore ai cinque giorni ed i casi di frequenza irregolare.

art. 7

Gli alunni che giungono in ritardo per qualche imprevisto (malessere, traffico, mancato funzionamento della sveglia,...) devono - in ogni caso - essere ammessi in classe dall'insegnante previa giustificazione verbale. Il ritardo va annotato sul registro. Il giorno successivo l'alunno deve portare la giustificazione scritta del ritardo.

art. 8

L'insegnante coordinatore annota i casi di ritardo ripetuti e li segnala alla dirigenza per i provvedimenti del caso.

L'alunno che dovesse arrivare sistematicamente in ritardo vedrà compromessa la valutazione prevista dall'allegato 2, relativa ai criteri di attribuzione del voto di comportamento.

art. 9

Le uscite anticipate sono concesse solo per comprovati motivi e solo se la richiesta viene presentata il giorno precedente al coordinatore di classe o, in assenza dello stesso, alla dirigenza. La medesima procedura vale per la richiesta di ingressi ritardati (dopo la prima ora).

Si fa salva tuttavia la discrezionalità del coordinatore di dare il proprio assenso a richieste con motivazioni d'urgenza presentate il giorno stesso. È concesso agli studenti entrare od uscire fuori orario per un massimo di tre volte per periodo, fatti salvi casi eccezionali (ad esempio terapie mediche continuate o periodiche) che devono essere comunque sempre motivati e documentati.

art. 10

Gli studenti minorenni non possono in alcun caso lasciare la scuola per sopraggiunte emergenze personali (di salute, di famiglia, o altro), se non accompagnati da persona autorizzata dalla dirigenza.

art. 11

Ogni caso diverso e non previsto dai precedenti articoli sarà valutato esclusivamente dalla dirigenza.

art. 12

Per le classi situate nella sede succursale le funzioni della dirigenza sono delegate al docente responsabile di sede.

art. 13

Nel corso delle ore di insegnamento gli studenti possono lasciare l'aula solo per breve tempo, purché li autorizzi l'insegnante cui sono affidati.

art. 14

Per nessuna ragione gli studenti possono allontanarsi dalla scuola durante l'orario scolastico senza regolare autorizzazione. Fanno eccezione gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e che abbiano il permesso di uscire secondo la normativa vigente. In casi eccezionali, in occasione di scioperi del personale docente o ATA oppure in caso di assenza improvvisa di un insegnante o quando la permanenza a scuola potrebbe recare danno all'incolumità degli alunni (ad es. guasto all'impianto di riscaldamento, improvvisa inagibilità dell'edificio,...) o compromettere il loro regolare rientro a casa entro la giornata (ad es. gravi disservizi nei trasporti, eccezionale maltempo, scioperi,...) il Liceo si riserva la facoltà di lasciar uscire gli alunni senza preavviso anche prima dell'orario previsto, come da autorizzazione firmata dai genitori all'atto dell'iscrizione. Nel caso in cui sia possibile preavvisare, eventuali variazioni saranno comunicate tramite libretto personale, che i genitori sono tenuti a consultare quotidianamente.

art. 15

La conservazione delle aule, delle attrezzature informatiche e delle suppellettili è affidata alla cura e all'educazione degli allievi e di tutto il personale docente e ATA della scuola.

art. 16

Se gli arredi delle classi vengono spostati durante le ore di lezione o in funzione di una qualche esercitazione, gli alunni cureranno il ripristino dell'assetto originario prima dell'uscita dall'aula. Ciò vale anche per l'Aula Magna.

art. 17

Nel caso di danni alle strutture, **alle attrezzature informatiche**, all'arredamento sono chiamati a risponderne coloro che li hanno provocati. Nei momenti di autogestione (assemblee di classe e d'istituto, Comitato studentesco, attività pomeridiane,...) le persone responsabili verranno nominate all'inizio dei lavori dagli studenti stessi.

art. 18

Poiché l'edificio scolastico centrale è aperto e custodito ininterrottamente sino alle 19.00 è consentito l'uso dell'atrio del primo piano per lo studio individuale o di gruppo e l'uso dell'atrio del piano terra, a condizione della presenza in servizio del personale ausiliario. A condizione della presenza in servizio di personale ausiliario o di personale docente potrà essere consentito, a richiesta, anche l'uso di altri spazi dell'istituto

art. 19

L'Istituto non è responsabile di beni, denaro o preziosi lasciati incustoditi o dimenticati al suo interno.

art. 20

Come da norma di legge, a tutti è vietato fumare nei locali dell'edificio scolastico, compresi i servizi igienici e le aree esterne di pertinenza della scuola (porticato di ingresso, scale esterne, marciapiede antistante l'edificio e l'ingresso laterale).

art. 21

L'affissione di comunicazioni e manifesti è garantita negli appositi albi predisposti per le diverse componenti sia nella sede centrale che nella succursale. Enti ed Associazioni socioculturali esterni alla scuola possono chiedere ed ottenere l'affissione nell'atrio di manifesti che non rappresentino mera propaganda partitica e/o commerciale. Tutto il materiale da distribuire o da affiggere deve avere il visto del Dirigente Scolastico o di suo delegato